

Piano triennale di prevenzione della corruzione (Prime indicazioni) 2013 – 2015 (Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'ente

Sono ritenute attività ad elevato rischio di corruzione le seguenti:

- Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Rilascio dei permessi a costruire, autorizzazioni, atti abilitativi, di assenso e in qualunque modo denominati di ogni genere;
- Affidamento di incarichi esterni;
- Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di ogni genere in ogni ambito di attività;
- Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

In relazione a tali attività e alla struttura organizzativa di cui alla delibera G.C. n. 82/2012 vengono individuati i settori a maggiore rischio di corruzione secondo la seguente scala di rischio:

- 1. LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE**
- 2. URBANISTICA E AMBIENTE**
- 3. AFFARI GENERALI**
- 4. ECONOMICO FINANZIARIO**

Attività formative

Il Comune emana il piano annuale di formazione inerente le attività a rischio di corruzione elaborato a cura del settore Affari Generali di concerto con il responsabile della prevenzione della corruzione:

a) nel piano di formazione si indica:

I) le materie oggetto di formazione con particolare riferimento ai temi della legalità e dell'etica e ove possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

II) i dipendenti, i funzionari, inseriti nei programmi di formazione individuati dal responsabile della prevenzione della corruzione;

III) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;

IV) le metodologie formative;

V) un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti;

b) le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione;

c) il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione e mediante appositi stanziamenti gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

A tal fine si segnala che la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 116 del 3 marzo 2011 ha fornito importanti indicazioni in merito alla riduzione delle risorse destinate alla formazione del personale degli enti locali, determinata dall'art. 6, comma 13 della legge n. 122/2010 e decorrente dal 2011.

La disposizione prevede infatti che le amministrazioni pubbliche a decorrere dall'anno 2011 possano sostenere una spesa annua "per attività esclusivamente di formazione" in misura non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

La Corte dei Conti evidenzia con specifico riferimento alle attività di formazione che l'intento della norma sembra essere quello di ridurre in modo significativo i costi che gli enti sostengono per la formazione dei loro dipendenti, rilevando come sia indubbio che si tratti di costi che riguardano gli apparati amministrativi poiché incidono sulle spese generali di amministrazione e sull'organizzazione degli enti pubblici.

Tuttavia il parere n. 116/2011 precisa che da una diversa ma non meno importante prospettiva, le attività di formazione hanno un significativo rilievo e vantaggio per gli stessi enti perché presentano un'elevata utilità per il miglioramento della qualità dell'azione amministrativa.

Secondo la Corte dei Conti, l'importanza della formazione dei dipendenti pubblici è avvertita dallo stesso legislatore che ha previsto che in relazione ad alcune attività particolari sia obbligatorio partecipare a specifiche iniziative formative.

Nella formulazione del comma 13 dell'art. 6 della legge n. 122/2010, il parere rileva, si è sicuramente tenuto conto di queste esigenze poiché è stata prevista unicamente una riduzione, anziché un azzeramento di questa spesa.

Tuttavia è la stessa finalità perseguita dalla disposizione (contenere i costi degli apparati amministrativi) che impone di effettuare una distinzione.

La Corte dei Conti lombarda afferma che il contenimento nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, previsto dalla norma, presuppone che l'ente locale abbia poteri discrezionali in ordine alla decisione di autorizzare o meno l'intervento formativo.

Al contrario, laddove disposizioni di legge prevedano come obbligatori specifici interventi formativi deve ritenersi che venga meno la discrezionalità dell'ente locale nell'autorizzazione della spesa e, pertanto, i poteri di contenimento della stessa.

Sulla base di tali elementi nel parere n. 116/2011 si evidenzia che la disposizione contenuta nel comma 13 dell'art. 6 della legge n. 122/2010 sia riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente locale e non riguardi le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, collegate allo svolgimento di particolari attività.

In tale prospettiva, le spese sostenute da un'amministrazione pubblica per corsi obbligatori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro (come per esempio i corsi antincendio e primo soccorso) non rientrano fra quelle che in base alla previsione contenuta nell'art. 6, comma 13 debbono essere sostenute nel 2011 in misura non superiore al 50 per cento di quelle sostenute nel 2009.

Posizioni analoghe sono state espresse da altre sezioni regionali, nei medesimi termini di salvaguardia della formazione obbligatoria (Corte dei Conti, sez. reg.contr. Toscana, deliberazioni n. 74/2011/PAR del 13 maggio 2011 e n. 43/2012/PAR del 17 aprile 2012).

Meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione. Individuazione del responsabile per la trasparenza.

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano. A tal fine deve essere individuato nel responsabile del settore Affari Generali il responsabile della Trasparenza di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto il medesimo responsabile esercita le funzioni gestionali con particolare riferimento al sito informatico del Comune. Il predetto responsabile provvederà alla redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 che costituirà una sezione del presente Piano nel rispetto dei principi di accessibilità dei siti web (cfr. Circolare 61/2013 dell'Agenzia per l'Italia digitale).

Predisposizione a cura del responsabile del settore affari generali di un regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti comunali e del relativo monitoraggio.

Previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Procedere, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal d.lgs. 163/2006.

Rotazione ove possibile dei responsabili di settore e dei responsabili del procedimento con particolare riferimento ai settori lavori pubblici e programmazione e urbanistica e ambiente.

Attuazione del sistema dei controlli interni secondo quanto previsto nella delibera C.C. n. 2/2013.

Obbligo di informazione da parte di ciascun responsabile di settore al responsabile della prevenzione della corruzione di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra loro stessi o tra i dipendenti dell'amministrazione e i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Istituzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs. n.165/2001 da affidare alla responsabilità del settore Affari Generali che curerà la predisposizione di apposito atto normativo per l'istituzione stessa, in quanto l'attribuzione al medesimo responsabile della prevenzione della corruzione potrebbe determinare profili di incompatibilità secondo quanto indicato dalla circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il responsabile della prevenzione della corruzione in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e / o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento. Il medesimo responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

Comunicazione periodica da parte dei rispettivi responsabili del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi previamente pubblicati ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 facente parte del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Compiti del responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a. propone il piano triennale della prevenzione;
- b. pubblica la relazione recante i risultati dell'attività svolta anche sulla base delle relazioni dei singoli responsabili di settore;
- c. individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- d. procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità;
- e. segnala all'OIV ogni aspetto rilevante in relazione al mancato rispetto del Piano che può avere riflessi sulla valutazione del personale.

Compiti dei dipendenti e dei responsabili di settore

1. I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione ed i responsabili delle posizioni organizzative attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente atto e provvedono all'esecuzione.
2. Essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
3. I responsabili di settore provvedono, con decorrenza dal 1 giugno 2013, al monitoraggio trimestrale del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono consultabili nel sito web istituzionale del Comune.
4. I responsabili di settore attestano, con decorrenza dal 1 giugno 2013, il monitoraggio trimestrale del rispetto dei tempi procedurali.
5. I responsabili di settore, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione (segnatamente i settori 1 - 2 e 3 della scala di rischio), informano, con decorrenza dal 1 giugno 2013, tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate.
6. I responsabili di settore hanno l'obbligo di inserire negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, attestando periodicamente e, comunque almeno una volta l'anno, nella relazione di cui al punto 8., al Responsabile della prevenzione della corruzione, il rispetto del presente obbligo.
7. I responsabili di settore informano trimestralmente il responsabile della prevenzione della corruzione di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra loro stessi o tra i dipendenti dell'amministrazione e i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.
8. I responsabili di settore presentano al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività poste in merito all'attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel presente piano nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in particolare nella relazione viene dato atto dell'effettiva rotazione dei responsabili del procedimento con particolare riferimento ai settori 1, 2 e 3 della scala di rischio.

DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE

1. Ciascun responsabile di settore presenta al responsabile della prevenzione della corruzione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del dpr n. 445/2000, di assenza di sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
2. Ciascun responsabile acquisisce medesima dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1. del personale assegnato alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati e le trasmette al responsabile della prevenzione della corruzione;
3. Ciascun responsabile acquisisce medesima dichiarazione di cui al punto 1. da parte dei commissari delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e le trasmette al responsabile della prevenzione della corruzione; analoga dichiarazione deve essere richiesta nel caso di nuove nomine;
4. Ciascun responsabile di settore presenta al responsabile della prevenzione della corruzione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del dpr n. 445/2000, circa l'insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico o incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 aggiornando la propria posizione in caso di variazione fermo restando la comunicazione annuale sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013.
5. Ciascun responsabile di settore informa il responsabile della prevenzione della corruzione degli incarichi di cui hanno conoscenza conferiti dal Comune in enti pubblici ovvero in enti di diritto privato in controllo pubblico.